

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

**SIMEST S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Esteri**, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 323, capitale sociale euro 164.646.231 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero 04102891001, codice fiscale e partita Iva 04102891001 (soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti, con sede in Roma, Via Goito n. 4 partita iva n. 07756511007), in persona del Presidente Pasquale Salzano (di seguito "**SIMEST**");

### E

**REGIONE CALABRIA** con sede in....., con codice fiscale n ....., rappresentata da ....., che interviene in virtù della delibera della Giunta regionale n.....del..... (di seguito "**REGIONE CALABRIA**");

(nel seguito indicate singolarmente come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**")

### PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE CALABRESI

#### PREMESSO CHE:

A) SIMEST è una società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ("**CDP**"), che sostiene le imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione delle loro attività. SIMEST è al centro del sostegno istituzionale del Sistema Italia in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, che riunisce le competenze in materia di politica commerciale e internazionalizzazione del sistema paese.

SIMEST opera attraverso:

- **finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione**: fornisce sostegno alle imprese con strumenti adatti alla crescita sui mercati esteri. Copre con finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto – sulla base delle normative di tempo in tempo vigenti – le spese per realizzare le prime fasi dell'internazionalizzazione delle imprese sia in loco che con modalità digitale;
- **supporto del credito alle esportazioni**: fornisce supporto al tasso di interesse nella fase di aggiudicazione delle commesse internazionali, potendo fornire un tasso d'interesse minimo agevolato per finanziamenti a medio e lungo termine;
- **partecipazione al capitale di imprese** (investimenti in *equity*): partecipa direttamente, in qualità di partner istituzionale, con una quota di minoranza nel capitale di società in Italia o all'estero, con fondi propri ed equity funds di venture capital assegnati alla SIMEST;

B) REGIONE CALABRIA, nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di Regione a statuto ordinario, è impegnata nel promuovere lo sviluppo economico del territorio e la competitività del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno all'imprenditorialità, all'innovazione, al commercio con l'estero e all'internazionalizzazione delle imprese.

C) Entrambe le Parti, nel rispetto dei rispettivi ambiti operativi, intendono stipulare un protocollo d'intesa per instaurare una collaborazione di sviluppo e promozione di eventuali nuove iniziative anche al fine di rispondere alle sempre crescenti e nuove necessità dell'imprenditoria regionale per competere al meglio nei Paesi di interesse comune, con l'obiettivo di realizzare sinergie di servizio per le imprese interessate ai processi di internazionalizzazione, mettendo insieme rapporti istituzionali, regionali, nazionali e comunitari.

Tutto ciò Premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art.1 - Oggetto e finalità**

Il presente protocollo d'intesa (il "**Protocollo**") ha lo scopo di definire una collaborazione tra le Parti volta a sviluppare e promuovere nuove possibili iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende regionali in tutti i Paesi nei quali SIMEST può supportare lo sviluppo estero delle imprese e delle filiere regionali per aumentare il grado di internazionalizzazione e il livello delle esportazioni delle imprese del territorio.

### **Art.2 – Finalità e impegni tra le Parti**

SIMEST e REGIONE CALABRIA, si propongono, nel rispetto delle rispettive procedure, dei propri obblighi istituzionali nonché delle competenze dei propri organi deliberanti, di:

- analizzare, definire e proporre congiuntamente possibili attività comuni in termini promozionali e di supporto per l'internazionalizzazione delle imprese regionali;
- selezionare e valutare congiuntamente progetti imprenditoriali di potenziale interesse delle aziende regionali con la finalità di valutare, al sussistere dei necessari presupposti, un eventuale sostegno finanziario a favore delle predette aziende con gli strumenti SIMEST;
- monitorare lo sviluppo delle attività e delle iniziative promozionali comuni e proporre eventuali modifiche alle azioni concordate per raggiungere gli obiettivi previsti;
- promuovere la diffusione e l'utilizzo presso le imprese regionali degli strumenti di finanza agevolata, supporto all'*export* ed *equity* messi a disposizione e gestiti da SIMEST;
- fornire un costante scambio di informazioni sulle rispettive operatività ed iniziative a sostegno dell'esportazione e dell'internazionalizzazione delle imprese regionali mediante incontri periodici a scopo di formazione ed informazione;

A titolo esemplificativo, si segnalano alcune possibili iniziative più concrete da poter sviluppare:

1. Collaborazione più strutturata con servizi di assistenza; e-mail dedicate periodiche con i vari aggiornamenti sugli strumenti SIMEST; realizzazione di un format di incontri periodici di pochi minuti – cc.dd. "Morning coffee" – per una breve condivisione delle novità o eventuali aggiornamenti reciproci; ideazione di un programma specifico di incontri per il 2024 con webinar o eventi in presenza con la partecipazione di aziende del territorio; sezione dedicata sul sito web in cui vengono riportati i punti di collegamento tra i servizi di REGIONE CALABRIA e i prodotti SIMEST;

2. Collaborazione nell'organizzazione di eventuali missioni all'estero per le aziende del territorio, anche in occasione di eventi internazionali di particolare rilievo.

### **Art. 3 - Risorse finanziarie**

Il presente Protocollo non prevede oneri a carico delle parti.

### **Art. 4 - Durata**

Il presente Protocollo ha durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per la stessa durata, esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti.

### **Art. 5 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali**

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare notizie attinenti all'attività, ai *trade secrets*, al *know how*, ai dati aziendali e/o finanziari e/o commerciali, alle informazioni confidenziali ed alle strategie dell'altra Parte ed a non divulgare, riprodurre o diffondere alcun documento informativo di natura riservata proveniente dall'altra Parte (di seguito, le “**Informazioni Riservate**”) e di cui sia venuta a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle azioni di cui al presente Protocollo.

Le Parti prendono atto e acconsentono sin d'ora che non sono considerate Informazioni Riservate quelle:

- a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della violazione del presente Protocollo;
- b) legittimamente ottenute da ciascuna Parte da un soggetto terzo che abbia la facoltà di divulgare tali informazioni e non sia vincolato da alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte;
- c) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dalla Parte che le riceve;
- d) elaborate da ciascuna Parte in modo del tutto indipendente;
- e) che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento ovvero di un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso, ove effettivamente possibile, ne dia notizia scritta all'altra Parte, affinché quest'ultima possa attivarsi per la tutela dei propri interessi;
- f) la cui divulgazione sia connessa a qualsiasi pretesa, azione, procedimento o indagine in relazione al presente Protocollo;
- g) che SIMEST debba trasmettere:
  1. all'azionista ultimo ed alle proprie società controllanti o alle società appartenenti al Gruppo Cassa depositi e prestiti ovvero
  2. a soggetti che hanno concluso *hedging arrangement* con SIMEST con riferimento allo scopo del presente Protocollo (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) e che abbiano assunto nei confronti di SIMEST un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);

- h) la cui divulgazione sia richiesta da un'Agenzia del Credito all'Esportazione o da un'Organizzazione Internazionale di cui il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti o lo Stato italiano siano membri,
- i) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

Le Parti, che operano ciascuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), al D. lgs n. 196/2003 (“**Codice in materia di protezione dei dati personali**”) e s.m.i. e al D. Lgs. n. 101/2018, nonché alle deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Protocollo le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Protocollo stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti agli interessati ai sensi della citata normativa.

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali dell'altra Parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come, ad esempio, la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

#### **Articolo 6 - Proprietà intellettuale**

I marchi, i loghi e i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei marchi e loghi dell'altra Parte, salvo che per il fine di svolgere le attività previste dal presente Protocollo e solo nella misura espressamente e preventivamente concordata e autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria di tali beni immateriali.

I diritti proprietari e di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e dei beni immateriali creati congiuntamente nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo, sono regolati dalla normativa vigente e, pertanto, si intendono in comunione, per pari quota, tra le Parti, salvo diverso accordo tra le stesse.

#### **Articolo 7 - Clausola di salvaguardia**

Ciascuna Parte dichiara di essersi dotata e di attuare un codice etico (il “**Codice Etico**”) o un codice di comportamento (il “**Codice di Comportamento**”) e un modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello Organizzativo**”) in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, adottato dalla REGIONE CALABRIA con legge n. 60 del 4 dicembre 2012 consultabile sul proprio sito internet [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it) e per SIMEST sul proprio sito internet [www.simest.it](http://www.simest.it), alle cui disposizioni saranno reciprocamente conformati i comportamenti delle parti nell'attuazione del presente Protocollo.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice Etico/Codice di Comportamento e del Modello Organizzativo dell'altra parte, e di conoscerne integralmente il contenuto e si impegna a non attuare alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nei rispettivi Codice Etico/Codice di Comportamento e Modello Organizzativo nei confronti di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente; e
- collaboratori esterni delle Parti.

Le Parti valuteranno l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo. Le Parti dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora – durante lo svolgimento delle attività – sorgano eventuali conflitti di interesse.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza e condividere l'impegno in tema di Anticorruzione, di aver preso visione delle relative Informative disponibili su entrambi i siti internet, e di rispettarne integralmente i principi ivi contenuti.

### **Articolo 8 - Varie**

Il presente Protocollo, pur rappresentando una dichiarazione delle Parti della volontà di collaborazione reciproca, non costituisce un vincolo contrattuale tra le Parti, né assume carattere di esclusività, né prevede alcun impegno economico diretto a carico delle Parti contraenti, le quali tuttavia si propongono di collaborare reciprocamente per le finalità del presente Protocollo.

Il presente Protocollo non costituisce né è volto a costituire alcun rapporto di dipendenza, affiliazione commerciale, agenzia, procacciamento d'affari, partnership o joint venture tra le parti.

Il presente Protocollo e la sua finalità saranno pubblicizzati, previo accordo scritto tra le Parti, nelle comunicazioni agli organi di stampa, alle imprese, nelle eventuali circolari, brochure, ecc. in occasione, ad esempio, di conferenze stampa, manifestazioni fieristiche, missioni istituzionali. Ciascuna Parte si impegna a non rilasciare dichiarazioni o comunicati inerenti alle azioni e alle finalità previste dal presente Protocollo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte. I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente Protocollo rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

In particolare, le Parti individuano di seguito i rispettivi referenti cui è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo:

- per SIMEST:

Francesca ALICATA, Responsabile Relazioni Esterne;

- per REGIONE CALABRIA:

Paolo PRATICO', Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo economico e attrattori culturali

### **Art. 9 – Legge applicabile e risoluzione controversie**

Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in ordine alla validità ed efficacia, ovvero all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo e, qualora, non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, di individuare in via esclusiva la competenza del foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro competente per legge.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

Il presente Protocollo sostituisce ogni eventuale pregresso accordo tra le Parti ed è frutto della negoziazione delle stesse, pertanto le clausole in esso contenute non necessitano di specifica approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Protocollo, le Parti rinviando alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

REGIONE CALABRIA

SIMEST S.p.A  
Il Presidente  
Pasquale Salzano